



RIABILITAZIONE AUXILIUM VITAE VOLTERRA
centro clinico multispecialistico di riferimento regionale

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI LEGALI IN
AUXILIUM VITAE VOLTERRA SPA**

ART. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte di Auxilium Vitae Volterra spa, in conformità ai principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza a cui deve ispirarsi l'azione delle Società controllate da una Pubblica Amministrazione ex art. 2359 c.c.
2. Il presente regolamento trova applicazione relativamente agli incarichi di patrocinio legale conferiti ad avvocati per la difesa e rappresentanza di Auxilium Vitae Volterra spa nelle controversie in materia civile-responsabilità sanitaria, lavoro, penale, amministrativo-contabile.
3. Il conferimento del mandato di rappresentanza e difesa ad un legale è sottoposto all'osservanza, da parte dello stesso, dei principi contenuti nel Codice Deontologico Forense (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014).

ART. 2 Modalità di conferimento incarichi

1. L'incarico di patrocinio legale è un incarico di carattere essenzialmente fiduciario basato sull'*intuitus personae* di un professionista ad opera dell'Amministratore Unico ed è riconducibile all'ambito del contratto d'opera intellettuale regolato dall'art. 2230 del codice civile.
2. L'incarico di patrocinio legale è conferito con atto dell'Amministratore Unico su proposta del Responsabile Affari Legali salva l'iniziativa diretta, attingendo il nominativo dall'elenco formato ai sensi del successivo art. 4, previa verifica della relativa copertura finanziaria.
3. Al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi, è costituito apposito elenco di professionisti formato, ai sensi del successivo articolo 4, a seconda della materia civile-responsabilità sanitaria, lavoro, penale, amministrativo-contabile.
4. La scelta del professionista dovrà essere operata osservando, ove possibile, un principio di rotazione degli incarichi tra gli iscritti nell'elenco, privilegiando il criterio del minor corrispettivo richiesto in relazione all'incarico da conferire e fatte salve diverse motivate esigenze quali la specializzazione/esperienza sulla materia dichiarata nel curriculum e la evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto.
5. Individuato il professionista, ai fini del conferimento dell'incarico il Responsabile dell'Ufficio Affari Legali provvederà a richiedere un preventivo sulla base delle condizioni indicate all'articolo 3 comma 2 del presente regolamento; contestualmente il professionista prescelto rilascerà le dichiarazioni di cui all'articolo 3 comma 3 del presente regolamento.
6. Di norma non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi la nomina di domiciliatari o richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa. In tal caso si applica la tariffa prevista per un solo avvocato incrementata del venti per cento.
7. Per i gradi di giudizio successivi al primo è riconosciuta, ferma restando la quantificazione dell'onorario ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del presente regolamento, una preferenza al professionista che ha seguito il primo grado, salvo diversa proposta motivata del Responsabile

dell'Ufficio Affari Legali o iniziativa diretta dell'Amministratore Unico.

8. Per esigenze eccezionali, cui non si ritiene di poter far fronte con l'affidamento di incarico ad uno dei legali iscritti nell'elenco di cui al successivo art. 4, è consentito derogare dall'applicazione del presente regolamento conferendo incarico ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

ART. 3 Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

1. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 gli avvocati regolarmente iscritti all'Albo del Foro di appartenenza, in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- essere iscritti all'Albo professionale da almeno cinque anni ed aver patrocinato in un numero congruo (almeno 5) di cause relative alla sezione per la quale si fa richiesta;
- essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
- assenza di procedimenti penali, anche pendenti (nel caso di sopravvenute pendenze penali il legale sarà sospeso);
- assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
- assenza di conflitto di interessi con la Società o comunque assenza di incarichi professionali di difesa, svolti avverso la Società e terminati entro gli ultimi due anni;
- assenza di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di assistenza o consulenza nell'interesse della Società ;
- impegno a non accettare incarichi da terzi (pubblici o privati) contro la Società per tutta la durata del rapporto instaurato.

2. I legali sono iscritti nell'elenco previo impegno ad applicare i valori medi di liquidazione previsti, per lo scaglione di riferimento, dai Parametri Forensi di cui al Decreto Ministero Giustizia 10/03/2014 n. 55 ridotti del cinquanta per cento, salva la maggiore riduzione offerta in sede di procedura di affidamento dell'incarico.

3. Nella procedura di iscrizione il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'affidamento di incarichi, in relazione a quanto disposto dall'art. 24 del Codice deontologico forense nonché indicare i dati relativi alla propria polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. Nel caso di studio associato, la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dovrà riguardare tutti i componenti l'associazione. Costituisce conflitto di interessi la gestione di cause contro la Società terminate entro gli ultimi due anni. La dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi e i dati relativi alla polizza assicurativa dovranno essere confermati in occasione del conferimento di ciascun incarico.

4. Il possesso dei requisiti di cui sopra è autocertificato dai richiedenti l'iscrizione all'Elenco o accettanti l'incarico. Resta peraltro salva la possibilità per la Società di chiedere dimostrazione di quanto sopra a mezzo certificazione specifica.

ART. 4 Istituzione dell'elenco

1. Ai fini dell'affidamento di incarichi professionali a legali, l'Azienda istituisce un apposito elenco degli esercenti l'attività di assistenza e patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature.

2. L'iscrizione in detto elenco avviene su domanda del professionista, redatta in apposito modulo, secondo le scadenze e modalità definite in apposito bando. Alla domanda è allegato un dettagliato

curriculum vitae.

3. L'elenco, valido tre anni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione e annualmente aggiornato (entro il 30 marzo) con le domande pervenute nel corso dell'anno stesso, sarà suddiviso in base alla materia nelle seguenti sezioni:

- civile-responsabilità sanitaria;
- lavoro;
- penale;
- amministrativo-contabile.

4. L'elenco è utilizzato dall'Azienda anche per la concessione del patrocinio legale al personale dipendente applicando le stesse condizioni economiche di incarico.

ART. 5 Cancellazione dall'elenco

1. Il Responsabile dell'Ufficio Affari Legali dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- abbiano richiesto la cancellazione dall'elenco
- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o siano incorsi nella revoca dell'incarico;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

ART. 6 Rapporti con l'Ufficio Affari legali

1. Il legale incaricato ha l'obbligo di aggiornare costantemente il responsabile dell'Ufficio Affari Legali della Società sull'attività svolta inviando le memorie proprie e della controparte nonché i provvedimenti giudiziari. Deve inoltre collaborare con la struttura in tutti gli adempimenti necessari ai fini della valutazione dello stato del contenzioso e di reportistica aziendale a fini di controllo e/o certificazione.

2. L'Ufficio Affari Legali, al termine delle prestazioni, istruisce la proposta di liquidazione delle competenze professionali maturate dal legale incaricato, nei limiti del preventivo presentato in sede di affidamento dell'incarico, dietro verifica dell'attività svolta. Tali limiti restano fermi anche nel caso di liquidazione giudiziale superiore agli importi del preventivo.

3. L'Ufficio Affari Legali, nell'ambito dell'impegno iniziale e su richiesta motivata del legale incaricato, istruisce la proposta di rimborso del contributo unificato e alla erogazione di un acconto nella misura massima del compenso concordato per la fase di "studio della controversia".

ART. 7 Consulenti tecnici di parte

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, l'Amministratore Unico su proposta del responsabile dell'Ufficio Affari Legali provvede a nominare consulenti tecnici di parte, sia per la fase giudiziale che stragiudiziale;

2. Il compenso del professionista sarà determinato al momento della nomina, previa presentazione di un preventivo da parte del consulente individuato;

3. Al momento della nomina il consulente tecnico di parte dovrà dichiarare l'assenza di conflitto di interessi con la Società o comunque assenza di incarichi professionali svolti avverso la Società e terminati entro gli ultimi due anni;

assenza di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di assistenza o consulenza nell'interesse della Società ;

impegno a non accettare incarichi da terzi (pubblici o privati) contro la Società per tutta la durata del rapporto instaurato

4.L'Ufficio Affari Legali, al termine delle prestazioni, istruisce la proposta di liquidazione delle competenze professionali maturate dal consulente tecnico, nei limiti del preventivo presentato in sede di affidamento dell'incarico, dietro verifica dell'attività svolta. Tali limiti restano fermi anche nel caso di liquidazione giudiziale superiore agli importi del preventivo.

ART. 8 Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice deontologico forense.

ART. 9 Decorrenza

1. Il presente regolamento si applica agli incarichi attribuiti dal 01.04.2018.